



Consiglio regionale

Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni

Art. 1

(Variazione al Bilancio di previsione 2020/2022)

1. Nell'ambito delle attività finalizzate alla ripresa post Covid delle attività produttive e turistiche sul territorio di competenza, la Giunta regionale può stipulare accordi anche a titolo oneroso con enti e/o società che operano in ambito sportivo, turistico e di promozione del territorio stesso.
2. Con il presente articolo la Regione Abruzzo procede al riconoscimento della legittimità ex articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i., dell'obbligazione assunta a seguito della stipula della convenzione sottoscritta con la S.S.C. Napoli Calcio S.p.A. giusta DGR n. 374/2020 e procede, ex articolo 109, comma 2-bis, lettera b) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e s.m.i., alla variazione di bilancio per il triennio 2020/2022 di seguito indicata, concernente la convenzione tra Regione Abruzzo e S.S.C. Napoli S.p.A.:
 - a) capitolo di entrata 35031.1 denominato "Entrate una tantum per restituzione di risorse regionali erogate in eccesso", Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, in aumento per euro 1.220.000,00;
 - b) capitolo di spesa 241460.1 denominato "Convenzione tra la Regione Abruzzo e la S.S.C. Napoli S.p.A. per i ritiri estivi precampionato della prima squadra a Castel di Sangro", Titolo 1, Missione 07, Programma 01, in aumento per euro 1.220.000,00.
3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 1 trovano pertanto copertura per l'importo pari ad euro 1.220.000,00, per l'anno 2020, nell'ambito della Missione 07, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale 2020/2022.
4. Per gli esercizi 2021 e 2022, al bilancio regionale 2020/2022 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 07, Programma 01, per euro 1.220.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 1.220.000,00.
5. Per i successivi esercizi 2023, 2024 e 2025, gli stanziamenti annui pari ad euro 1.220.000,00 sono iscritti sui pertinenti capitoli con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 2
(Contributo straordinario ad Enti)

1. Il Fondo sociale di cui all'articolo 29 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) è incrementato per l'anno 2020 di euro 200.000,00.
2. L'incremento di cui al comma 1 è destinato, quale contributo, all'abbattimento dei canoni di locazione degli affittuari degli alloggi del Piano Case e dei MAP, già assegnatari di alloggi di Edilizia Economica e Popolare dell'Ater di L'Aquila, ivi trasferiti a seguito dei danni subiti da detti alloggi a causa del sisma del 2009 e il cui reddito annuale riferito all'intero nucleo familiare rispetti le condizioni previste al riguardo dall'articolo 29 della l.r. 96/1996.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse di nuovo ed apposito stanziamento denominato "Contributo all'abbattimento dei canoni di locazione degli affittuari degli alloggi del Piano Case e dei MAP, già assegnatari di alloggi di Edilizia Economica e Popolare dell'Ater di L'Aquila", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022, alla Missione 08, Programma 02, Titolo 1 per euro 200.000,00.
4. La copertura finanziaria degli oneri cui al comma 3 è assicurata mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2020-2022, esercizio 2020, in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 08, Programma 02 del nuovo stanziamento denominato "Contributo all'abbattimento dei canoni di locazione degli affittuari degli alloggi del Piano Case e dei MAP, già assegnatari di alloggi di Edilizia Economica e Popolare dell'Ater di L'Aquila" per euro 200.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, Capitolo 35026/9 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" per euro 30.000,00;
 - c) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, Capitolo 35026/10 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" per euro 170.000,00.
5. Per gli anni successivi all'esercizio 2020 si provvede con legge di bilancio.

Art. 3
(Rifinanziamento art. 40 della l.r. 55/2013)

1. La Regione, al fine di assicurare la concessione di contributi per la realizzazione di eventi, senza scopo di lucro, di carattere culturale e artistico attinenti allo svolgimento delle funzioni regionali e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dalla normativa statale di riferimento, autorizza la spesa di ulteriori euro 70.000,00 cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" della parte spesa del bilancio regionale 2020-2022.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione regionale 2020-2022 è apportata, per l'esercizio 2020, la seguente variazione per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, Capitolo 61620 "Contributi Enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di

- convegni, congressi ed altre manifestazioni" per euro 70.000,00;
- b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 05, Programma 02, Capitolo 62301 "Interventi di sostegno dell'editoria abruzzese - L.R. 25.11.1998, n. 138" per euro 70.000,00.

Art. 4

(Rifinanziamento misure contenute nell'art. 4 della l.r. 9/2020)

1. Le misure di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e s.m.i., sono rifinanziate con lo stanziamento di ulteriori euro 6.000.000,00.
2. All'erogazione dei contributi derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dei commi 5 e 7 dell'articolo 4 della l.r. 9/2020.
3. Al rifinanziamento di cui al comma 1 si provvede, ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) con le risorse derivanti dalla riprogrammazione del Fondo di Sviluppo e Coesione - FSC - come individuate con DGR n. 648 del 27 ottobre 2020 e secondo le procedure in essa contenute.
4. A tale fine è apportata al bilancio di previsione regionale 2020-2022, annualità 2020, la seguente variazione per cassa e competenza:
 - a) in diminuzione Missione 10, Programma 03, Titolo 2, per euro 6.000.000,00;
 - b) in aumento Missione 14, Programma 05, Titolo 2 per euro 6.000.000,00.

Art. 5

(Contributi per gli esercenti attività identificate dal codice ATECO 74.20.19 e 74.20.20)

1. La Regione Abruzzo, per l'anno 2020, concede contributi a fondo perduto, quantificati complessivamente in euro 700.000,00, agli esercenti di attività fotografiche, in particolare per chi ha subito danni dall'interruzione forzata di servizi per cerimonie di vario genere e attività collegate, identificate con i codici ATECO 74.20.19 e 74.20.20, operanti sul territorio regionale, nella misura massima di euro 2.000,00 ciascuno. Il contributo spetta a condizione che il volume d'affari relativo al periodo 1° aprile 2020 - 31 ottobre 2020 sia inferiore di almeno un terzo (1/3) rispetto al volume di affari dello stesso periodo dell'anno precedente. Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.
2. I criteri e le modalità per il riparto e l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con apposito provvedimento dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per l'anno 2020 le risorse indicate nel presente articolo trovano copertura finanziaria mediante le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020, derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020.

Art. 6
(Ripresa dei traffici aerei)

1. La Regione, al fine di favorire la ripresa dei traffici aerei e turistici, gravemente compromessi sia a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19 sia dall'attuale fase di incertezza e instabilità, interviene a sostegno e supporto dell'Aeroporto d'Abruzzo, erogando alla Saga S.p.A., società concessionaria per la gestione aeroportuale, un contributo pari ad euro 800.000,00, finalizzato al potenziamento delle rotte turistiche e commerciali da/per la regione Abruzzo verso destinazioni strategiche nazionali e internazionali, nonché all'adeguamento ed ampliamento infrastrutturale dell'Aeroporto.
2. Per l'anno 2020, le risorse indicate nel presente articolo trovano copertura finanziaria mediante le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020, derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020.
3. Entro il 15 novembre 2020, la Saga S.p.A. provvede all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, attraverso la pubblicazione di apposito bando di gara contenente l'individuazione delle rotte, i livelli di servizio (frequenze dei voli), i volumi di passeggeri attesi, la tempistica di sviluppo e di erogazione dei fondi.

Art. 7
(Modifiche all'art. 5 della l.r. 16/1980)

1. L'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 16 (Attuazione art. 66 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in materia di tratturi) è sostituito con il seguente:

"Art. 5

1. Le somme comunque dovute in applicazione della presente legge sono introitate sul capitolo di entrata 32106/1, Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, denominato: "Canoni Per Concessione Tratturale (D.P.R. 24.7.1977, art. 66, l.r. 06.03.1980, n. 16)" e sono destinate, per il cinquanta per cento, all'apposito capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Attività tecnico-amministrative finalizzate al riordino, gestione e valorizzazione del demanio armentizio di cui alle L.R. 16/1980 e L.R. 35/1986", nell'ambito del Titolo 1, Missione 16, Programma 1."

Art. 8
(Contributi per i Centri Diurni per disabili)

1. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01), la Regione, attraverso la competente struttura della Giunta regionale, concede ai Centri Diurni per disabili non accreditati, che operano all'interno degli Enti d'Ambito distrettuali sociali da almeno tre anni, un contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a supporto delle spese effettuate a far data dal 1° giugno 2020, mediante quietanza di pagamento di quanto sostenuto e fino ad esaurimento delle risorse.

3. Al fine di garantire gli interventi di cui al comma 1, viene autorizzato lo stanziamento nell'ambito del Titolo 1, Missione 12, Programma 02, pari ad euro 190.000,00 per l'esercizio 2020 da mettere a disposizione dei Centri Diurni per disabili regionali.
4. Per l'anno 2020 le risorse indicate nel presente articolo trovano copertura finanziaria mediante le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020, derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020.

Art. 9

(Modifiche all'art. 32 della l.r. 14/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) le parole "e per l'anno 2021 pari a euro 28.218,00" sono soppresse.
2. Il comma 3 dell'articolo 32 della l.r. 14/2020 è sostituito dal seguente:
"3. La copertura finanziaria è assicurata per l'anno 2020 mediante la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 9, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 1000.9 per euro 53.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 04, Capitolo 171402.1 per euro 53.000,00."
3. I commi 4 e 5 dell'articolo 32 della l.r. 14/2020 sono abrogati.

Art. 10

(Modifiche all'art. 34 della l.r. 14/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 14/2020 le parole "con un contributo per l'anno 2020 pari ad euro 70.000,00" sono sostituite dalle parole "con un contributo per l'anno 2020 pari ad euro 98.218,00".
2. Al comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 14/2020 le parole "in complessivi euro 70.000,00" sono sostituite dalle parole "in complessivi euro 98.218,00".
3. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 14/2020 è sostituito dal seguente:
"3. La copertura finanziaria è assicurata per l'anno 2020 mediante la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02, Capitolo 181406.1 per euro 98.218,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 04, Capitolo 171402.1 per euro 98.218,00."
4. Il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 14/2020, è abrogato.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 36 della l.r. 3/2020)

1. All'articolo 36 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)), il comma 2 bis, aggiunto dall'articolo 33, comma 1,

della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili), è abrogato.

Art. 12

(Modifica all'art. 6 della l.r. 28/2011)

1. All'articolo 6 della legge regionale 11 settembre 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. I Geni Civili regionali e i Comuni, per le procedure connesse con l'Autorizzazione sismica di cui agli articoli 7 e 8 e con il Deposito Sismico di cui agli articoli 9 e 10, utilizzano la piattaforma regionale MUDE-RA appositamente predisposta dalla Regione Abruzzo in materia Sismica."

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 37/1 del 5.11.2020, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 5.11.2020

(svolta in modalità telematica, con partecipazione in presenza di alcuni Consiglieri)

Presidenza del Presidente: SOSPIRI

Consigliere Segretario: BOCCHINO

	ASS.		ASS.		ASS.
ANGELOSANTE		FEDELE		QUAGLIERI	
BLASIOLI	X	LA PORTA		QUARESIMALE	
BOCCHINO		MARCOVECCHIO		SANTANGELO	
CIPOLLETTI		MARCOZZI		SCOCCIA	X
D'ANNUNTIIS		MARIANI	X	SMARGIASSI	
DE RENZIS		MARSILIO		SOSPIRI	
DI BENEDETTO	X	MONTEPARA		STELLA	
DI GIANVITTORIO		PAOLUCCI	X	TAGLIERI SCLOCCHI	
DI MATTEO		PEPE	X	TESTA	
D'INCECCO		PETTINARI			
FEBBO		PIETRUCCI	X		

VERBALE N. 37/1

OGGETTO: Legge regionale: Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 1^a Commissione consiliare svolta dal presidente D'Incecco che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Uditi gli interventi dei consiglieri Marcozzi, Mariani, Pettinari, Paolucci, Pepe e Febbo;

Visto il progetto di legge n. 152/2020 d'iniziativa della Giunta regionale recante "Provvedimenti di cui all'art. 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID.19 delle attività produttive e turistiche del territorio";

Viste le proposte di emendamento sottoposte all'esame dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato:

- emendamento n. 1 a firma dei consiglieri Santangelo, Sospiri, D'Incecco, Angelosante, La Porta, Bocchino, D'Annuntiis, Febbo e Pietrucci che, messo ai voti, è approvato;

- emendamento n. 2 a firma dei consiglieri Sospiri e Montepara che, messo ai voti, è approvato;

- emendamenti nn. 3, 4 e 5 a firma dei consiglieri Febbo, Sospiri, D'Incecco, Marcovecchio, Testa, La Porta, Montepara, D'Annuntiis, Angelosante, Bocchino e Santangelo che, messi ai voti, sono approvati;

- emendamenti nn. 6 e 7 a firma del consigliere Sospiri che, messi ai voti, sono approvati;

- emendamenti nn. 8, 10 e 11 a firma del consigliere D'Annuntiis che, messi ai voti, sono approvati;

- subemendamento n. 12 a firma dei consiglieri Pietrucci, Santangelo, Febbo, D'Incecco e Montepara che, messo ai voti, è approvato;

- emendamento n. 9 a firma dei consiglieri Pietrucci, Santangelo, D'Incecco, La Porta, Febbo, Testa, Di Benedetto, Cipolletti, Pettinari, Montepara, Scoccia e Stella che, messo ai voti, è approvato;

Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato;

Uditi gli interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri D'Incecco, Testa (a favore), Marcozzi e Pettinari (contro);

Messo ai voti il progetto di legge nel suo complesso,

LO APPROVA

a maggioranza statutaria

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni

Relazione della Prima Commissione Consiliare Permanente

Il presente progetto di legge n. 152/2020, d'iniziativa della Giunta regionale DGR n. 630/C del 14.10.2020, è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, in data 20 ottobre 2020 alla Prima Commissione per competenza.

La Prima Commissione lo ha esaminato nelle sedute del 20 e del 27 ottobre 2020 e nel corso di quest'ultima ha approvato unanimemente, con votazioni separate l'emendamento n. 2, previo ritiro da parte dei rispettivi proponenti o capigruppo di tutti gli altri emendamenti nonché tutti gli articoli componenti il progetto compreso quello emendato.

Di seguito, il Presidente ha posto in votazione l'intero articolato come emendato e la Commissione lo ha approvato all'unanimità dei Componenti presenti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: D'Incecco, Montepara, Di Matteo, Marcovecchio, D'Amario, Testa e Santangelo.

Relazione del proponente

Con il presente disegno di legge, recante: "Provvedimenti di cui all'art. 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio", si procede a disporre la necessaria variazione di bilancio per il triennio 2020/2022 e ad effettuare il rinvio alle leggi di bilancio per i successivi esercizi 2023/2025, al fine della individuazione della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla Convenzione tra Regione Abruzzo ed S.S.C. Napoli S.p.A..

Il presente disegno di legge è formulato in ossequio a quanto disposto dal sopra richiamato articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 s.m.i., tenuto conto che con determinazione DPH/104 del 23 luglio 2020 sono state accertate le entrate da utilizzare per la copertura degli impegni previsti in convenzione per il corrente esercizio, pari ad euro 1.220.000,00, quali somme riversate da Abruzzo Sviluppo SpA nelle casse regionali, già incassate a far data del 17 luglio 2020, come quota parte delle economie del microcredito FSE Abruzzo 2007/2013.